

Inviata per competenza

al Settore: _____

N° di Prot. 81 del - 8 APR 2013

PROPOSTA 241/2013



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00601 DEL 09 APR. 2013

OGGETTO: **Autorizzazione** ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, cx art.33 Legge 104 del 05/02/1992 al dipendente a tempo indeterminato **Grillo Vincenzo – elettricista-** nato a Trapani il 11.02.1959.

L'anno Duemilatrecento il giorno 5 del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza presentata dal dipendente a tempo indeterminato **Grillo Vincenzo - elettricista** - nato a Trapani il 11.02.1959, prot. n° 17345 del 27.03.2013, con la quale chiede la concessione di giorni 2 di permessi mensili retribuiti per assistere il proprio figlio Grillo Gaspare nato il 12/03/1996 ad Alcamo, persona portatore di handicap con situazione di gravità, ai sensi della Legge 104 del 05/02/1992;

Visto l'art.6 del D.L.vo n.119/2011 pubblicato nella G.U.C.E. n. 173 del 27.07.2011 in vigore dall'11.08.2011 che modifica l'art.33 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affini entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.."; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito..".

Visto l'art. 33, comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, modificato dall'art. 19 della Legge n°53 dell'08/03/2000 nonché dalle modifiche apportate dall'art. 24 della legge 183 del 24.11.2010 comma 1 lettera "a" che cita "A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.....";

Visto l'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. del 06/07/1995, il quale recita: "i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992 non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie, sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Visto, la circolare inpdap 34 del 1° Luglio del 2000 (punto otto) permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale: "il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate".

Considerato che la richiesta presentata dal prefato dipendente, è stata esaminata alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge 183/2010, e accertato che gli altri parenti non ne usufruiscono, come si evince dalle dichiarazioni allegate all'istanza;

Visto il verbale rilasciato dalla Commissione Medica dell'A.S.L. distretto di Alcamo per l'accertamento dello stato di handicap del figlio Grillo Gaspare nato ad Alcamo il 12.03.1996, figlio del dipendente a tempo indeterminato sig. **Grillo Vincenzo - elettricista** - dal quale si rileva che lo stesso è persona portatore di handicap con situazione di gravità con revisione il 01/2014;

Visto che il prefato dipendente in quanto lavoratore con contratto a tempo indeterminato con orario part-time può avere diritto a fruire di 2 giorni di permessi retribuiti o permessi frazionabili nel limite massimo di 9 ore;

Vista il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge 133/08;

Vista la Legge 183/2010;

Visto il D.Lgs. 119/2011;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di autorizzare il dipendente a tempo indeterminato sig. **Grillo Vincenzo - elettricista** - a potere fruire di giorni di permesso mensile, ai sensi della legge 104/92 art. 33 comma 3, per assistere il proprio figlio Grillo Gaspare nato ad Alcamo il 12.03.1996, persona portatore di handicap con situazione di gravità **con revisione il 01/2014**;
2. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà trasmessa al Dirigente del Settore e sarà notificata all'interessato.
3. La presente determinazione, esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo.

ISTRUTTORE AMM.VO
Margherita Pizzitola


IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- Dr.ssa Francesca Chirchirillo -